

Milano



Comune
di Milano

“Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune di Milano inerenti la Zona portuale della Darsena”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17.05.2017

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità	3
ART. 2 - Ambito di applicazione	3
ART. 3 - Principi di gestione	3
ART. 4 - Definizioni.....	3
ART. 5 - Spazi destinati alle concessioni	4

TITOLO II – CONCESSIONI

ART. 6 - Concessione demaniale.....	5
ART. 7 - Concessioni temporanee/brevi	5
ART. 8 - Concessioni Ordinarie.....	6
ART. 9 - Concessioni per ormeggio temporaneo	6
ART. 10 - Concessioni d’ormeggio	7
ART. 11 - Norme generali d’ormeggio	8

TITOLO III – IL PROCEDIMENTO

ART. 12 - Domanda di concessione e ormeggio.	8
ART. 13 - Im procedibilità.	9
ART. 14 - Rapporto concessorio.....	10
ART. 15 - Disciplinare concessorio	10
ART. 16 - Oneri fiscali e spese	10
ART. 17 - Deposito cauzionale	10
ART. 18 - Responsabilità del concessionario.....	11
ART. 19 - Decadenza dalla concessione	11
ART. 20 - Revoca, sospensione della concessione	11
ART. 21 - Occupazioni abusive.....	12

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 22 - Manifestazioni nautiche e gare	12
ART. 23 - Esercizio della pesca	12
ART. 24 - Balneazione	13
ART. 25 - Autorizzazione per carico, scarico di merci e materiali	13

TITOLO V – NAVIGAZIONE

ART. 26 - Disposizioni in materia di navigazione	13
ART. 27 - Precedenze	14

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 28 - Vigilanza	14
ART. 29 - Disposizioni finali.....	14

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, redatto ai sensi della Legge Regionale 04.04.2012 n. 6 e dei Regolamenti regionali del 29.04.2015 n. 3 e del 27.10.2015 n. 9, disciplina le funzioni amministrative delegate al Comune di Milano, quale Autorità Portuale, e riferite alla Zona Portuale della Darsena di P.ta Ticinese di Milano, in particolare le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni a terzi per l'utilizzo delle predette aree, nonché l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela *e la valorizzazione*.

Le funzioni di cui al punto precedente sono esercitate ai sensi della normativa regionale e della convenzione sottoscritta tra Comune di Milano e Regione Lombardia in data 27.05.2003.

Il Regolamento si ispira alla finalità di contemperare lo sviluppo e valorizzazione delle attività proprie di una Zona Portuale con lo sviluppo e valorizzazione della vocazione turistica/culturale/ricreativa che il sito ha assunto, il tutto nel rispetto del suo pregio storico, architettonico, paesaggistico, *idroviario e della quiete pubblica*, nonché dell'esigenza di assicurarne la [...] valorizzazione economica, stabilendone vincoli e limiti d'uso.

ART. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alla Zona Portuale della Darsena di P.ta Ticinese di Milano (di seguito DARSENA), individuata con la delimitazione indicata dal Decreto Ministeriale dei Trasporti del 20.08.1956 (bacino della Darsena di Porta Ticinese propriamente detta, dal tronco di Naviglio Grande che va dalla Darsena all'altezza di Via Casale/P. Paoli e dal tronco di Naviglio Pavese che va dalla Darsena all'altezza di Via E. Gola), sottoposta al vincolo di tutela monumentale e paesaggistica ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, di cui alla planimetria A.

ART. 3 - Principi di gestione

Il Comune di Milano gestisce la DARSENA ai fini della sua valorizzazione e dello sviluppo delle attività ivi esercitabili, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, nel rispetto dei principi di:

- garanzia e conservazione dei beni di valore storico, monumentale, artistico e ambientale;
- tutela del decoro, miglioramento dell'uso pubblico e della sicurezza dei luoghi;
- garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, di concorrenza, di libertà di stabilimento nonché degli altri pertinenti principi comunitari;
- valorizzazione economica in linea ai corretti valori di mercato dei beni principalmente finalizzati alla destinazione/promozione commerciale *in armonia con il contesto*;
- imparzialità e pubblicità.
- *esposizioni pubblicitarie non invasive e rispettose del luogo e dell'ambiente*;
- *tutela delle risorse naturali, dell'ecosistema presente e dell'habitat della fauna*;

ART. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

unità di navigazione: qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, con esclusione delle unità destinate a rimanere permanentemente ancorate al fondo o legate in modo fisso a terra;

unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto ossia effettuata a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro nonché quella esercitata a scopi commerciali, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2005 e s.m.i.;

approdo: operazioni di accostamento di un'unità di navigazione ad una sponda o ad altra struttura stabile, per la salita o la discesa di passeggeri o merci;

ormeggio: ricovero stabile di un'unità di navigazione su uno spazio acqueo a ciò dedicato, senza lo svolgimento di alcuna attività quali per esempio di tipo promozionale, pubblicitario, commerciale e di spettacolo;

area scivolo varo/alaggio: area adibita rispettivamente alla messa in acqua o al traino sulla terraferma di un'unità di navigazione.

ART. 5 - Spazi destinati alle concessioni

A salvaguardia del valore monumentale e paesaggistico della DARSENA non potranno essere rilasciate concessioni:

- di suolo e di spazio acqueo presso gli imbocchi relativi alla conca di Viarenna, al Naviglio Grande e al Naviglio di Pavia, il cui cannocchiale prospettico deve rimanere sempre libero da interferenze estranee con lo stato naturale dei luoghi;
- di spazio acqueo in corrispondenza dell'assito ligneo presente sul fondo del bacino nel settore nord-ovest della sponda settentrionale di Viale D'Annunzio.

A salvaguardia del verde d'arredo presente, non potranno essere rilasciate concessioni riguardanti la sponda attrezzata a giardino presente sul fronte di P.le Cantore e spazi già adibiti a verde pubblico.

A salvaguardia dei servizi propri della navigazione cui è destinata, non potranno essere rilasciate concessioni relative all'area scivolo varo/alaggio nella porzione posta a nord dello scivolo.

A salvaguardia della pubblica fruibilità della passeggiata pedonale sulla sponda settentrionale lungo viale D'Annunzio nonché per consentire eventuali interventi dei mezzi di soccorso, le caratteristiche dell'occupazione sulla passeggiata devono garantire che la stessa rimanga libera per un calibro minimo di mt. 5.

A salvaguardia della pubblica fruibilità non sarà possibile rilasciare concessioni temporanee di eventi e manifestazioni che prevedano l'utilizzo contemporaneo delle due passeggiate lungo viale D'Annunzio e lungo via Gorizia.

A salvaguardia della navigazione, lungo le vie navigabili (tronchi dei navigli) ogni occupazione di spazio acqueo deve di norma lasciare spazio sufficiente a consentire l'incrocio lungo l'idrovia di due unità di navigazione aventi le caratteristiche dimensionali massime consentite dalla vigente normativa regionale in materia di Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle Idrovie collegate.

Lo spazio acqueo lungo la banchina settentrionale lato Viale D'Annunzio nel tratto dall'imbocco della Conca di Viarenna, escluso quest'ultimo, fino alla curva spondale del "c.d. sperone", è riservato alle concessioni di ormeggio, stante il rispetto del Regolamento Regionale n. 3 del 29 aprile 2015.

Lo spazio acqueo lungo la banchina meridionale lato Via Gorizia è riservato a concessioni ordinarie di cui all'art. 8 previa procedura ad evidenza pubblica, per utilizzi turistico-ricreativi, sportivi, commerciali e connesse: solo per gli spazi residuali da detta destinazione potranno essere rilasciate concessioni temporanee di cui all'art. 7.

Il bacino d'acqua fiancheggiato dai resti delle mura seicentesche, antistante la sponda attrezzata a giardino, è riservato alle concessioni d'ormeggio anche mediante boe.

L'approdo è consentito a tutte le tipologie di fruitori nel pontile in legno sul lato di Viale D'Annunzio, il cui specchio d'acqua non è interessato dalla presenza dell'assito ligneo presente sul fondo del bacino nel settore nord-ovest della sponda settentrionale di Viale D'Annunzio.

L'utilizzo dell'approdo è gratuito.

I suddetti spazi sono (*) indicati nella planimetria B

(*)refuso corretto a cura degli Uffici

TITOLO II CONCESSIONI

ART. 6 - Concessione demaniale

Compatibilmente con le esigenze del pubblico uso e, in particolare, con le primarie esigenze di regolazione dei bacini e corsi d'acqua ai fini della sicurezza idraulica, della sicurezza della navigazione e della costituzione di risorse idriche, il Comune di Milano concede l'occupazione e l'uso anche esclusivo di spazi demaniali in DARSENA.

Le concessioni si distinguono in:

- Concessioni temporanee;
- Concessioni ordinarie;
- Concessioni d'ormeggio temporaneo;
- Concessioni d'ormeggio;

ART. 7 - Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee sono rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni/eventi contingenti su richiesta dell'interessato, alle condizioni e modalità di seguito specificate.

Ogni concessione, sia di spazi acquei che di spazi a terra, non può avere una durata superiore ai **10** giorni consecutivi non rinnovabili/prorogabili: solo con una interruzione temporale della occupazione di ulteriori **30** giorni consecutivi è ammissibile una nuova domanda di concessione a cura del medesimo soggetto.

Qualsiasi manifestazione/evento temporaneo non potrà iniziare prima delle ore 7 e protrarsi oltre le ore 24 del medesimo giorno, escluso prefestivi e Capodanno.

Le istanze e la relativa documentazione necessaria, così come dettagliate all'art. 12, dovranno pervenire non meno di 40 giorni prima della data fissata d'inizio occupazione e non prima di 120 giorni della stessa: il mancato rispetto di detti termini comporta l'irricevibilità dell'istanza.

La domanda sarà pubblicizzata all'Albo Pretorio mediante apposito avviso ***per [...] 14 giorni consecutivi*** al fine del recepimento di eventuali osservazioni, che dovranno pervenire - in marca da bollo - entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dalla data di fine pubblicazione.

La domanda sarà esaminata con apposita istruttoria volta all'acquisizione di tutti i pareri necessari da parte degli Uffici comunali ed Enti esterni di competenza, nonché alla luce delle osservazioni eventualmente pervenute.

Gli impianti e le attrezzature tecniche installati dagli utenti, dovranno essere rispondenti alle norme vigenti ed idoneamente certificate da tecnico abilitato.

Gli oneri relativi a forniture elettriche ed allacciamenti aggiuntivi, la custodia ed ogni altro onere gestionale sono a carico dell'utente richiedente.

Le manifestazioni/eventi debbono in ogni caso rispettare le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e TULPS.

Le manifestazioni/eventi devono rispondere ai seguenti criteri generali, il cui rispetto è demandato ad apposito Comitato Interassessorile:

- 1) Tutela della sicurezza, *della pubblica fruibilità* e del decoro dei luoghi;
- 2) Orientamento all'eccellenza estetica nella progettazione ed esecuzione degli allestimenti, nel rispetto della sobrietà: tale valutazione sarà effettuata sulla base di un rendering esaustivo presentato dai soggetti proponenti o mediante altra modalità adeguata a garantire una strutturata visione progettuale delle operazioni;
- 3) Natura non strettamente commerciale bensì legata ad un evento d'interesse cittadino.

I canoni di cui al presente articolo sono calcolati mediante l'applicazione del Canone ivi previsto dal Regolamento COSAP, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21.02.2000 e s.m.i., moltiplicando la tariffa base per la misura dell'occupazione, per la loro durata, per il coefficiente moltiplicatore delle tipologie d'occupazione applicabili e per il coefficiente relativo alla classificazione viaria prevista per Piazza Duomo.

Qualora il canone, quantificato con le modalità indicate al comma precedente, risulti inferiore ad uno dei minimi tabellari previsti dalle tabelle B (area concessa) e C (opera o struttura) Allegato II del Regolamento Regionale 27.10.2015 n. 9, con la maggiorazione massima del 30% prevista dalla convenzione sottoscritta in data 27.05.2003 tra Regione Lombardia e il Comune di Milano, il canone unico dovuto viene ricondotto al valore più alto dei minimi tabellari stessi.

ART. 8 - Concessioni ordinarie

Le concessioni di durata superiore a *10* giorni sono rilasciate a seguito di procedure di gara pubblica disciplinate da apposito bando di gara, predisposto ai sensi della vigente normativa regionale in materia e secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento.

Il bando ad evidenza pubblica contiene i seguenti elementi minimi:

- descrizione dell'oggetto e durata della concessione, nel limite massimo stabilito dalla normativa regionale e pari a 40 anni;
- canone posto a base d'asta, determinato con i criteri indicati all'art. 7;
- modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- condizioni di partecipazione;
- criterio di aggiudicazione;
- adempimenti connessi alla normativa antimafia;
- procedure di ricorso.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rilascio delle concessioni senza procedure di gara:

- a) a seguito di due procedure di gara andate deserte; in tal caso la concessione sarà rilasciata alle stesse condizioni previste dal bando andato deserto, fatta salva la durata massima che non potrà essere superiore ai due anni;*
- b) in ragione della particolare tipologia e/o scopo/causa della concessione e/o della specificità del soggetto richiedente, quale ad es. enti pubblici, forze armate, iniziative organizzate dal Comune di Milano;*
- c) quando un soggetto già concessionario chieda l'affidamento di spazi interclusi da aree già in concessione o aree ad esse attigue non suscettibili di autonomo sfruttamento funzionale e fino ad un massimo di 20 metri quadrati.*

Qualora la suddetta occupazione dovesse in qualche modo essere ritenuta ostativa alla navigazione del bacino o del Naviglio, sarà revocata/sospesa ai sensi dell'art. 20.1.

ART. 9 - Concessioni per ormeggio temporaneo

Ai fini dell'ormeggio temporaneo di unità di navigazione sono rilasciate specifiche concessioni temporanee.

La durata minima è di un giorno e la massima di *dieci* giorni anche non consecutivi.

Le istanze e la relativa documentazione necessaria, così come dettagliate all'art. 12, dovranno pervenire non meno di 15 giorni prima della data fissata d'inizio occupazione e non prima di 40 giorni della stessa: il mancato rispetto di detto termine comporta l'irricevibilità dell'istanza.

Le domande non sono soggette alle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le domande sono selezionate in base alle disponibilità d'ormeggio.

Nel caso di più domande rispetto agli spazi acquei disponibili, l'ormeggio temporaneo verrà assegnato in base ai seguenti criteri:

- il richiedente che nell'arco dell'anno solare ha usufruito dell'ormeggio temporaneo per un minore numero di volte avrà la precedenza su un altro;
- il richiedente che a parità di numero di volte ha usufruito dell'ormeggio temporaneo per un minore numero di giorni ha la precedenza su un altro;
- in base all'ordine cronologico dell'istanza, determinato dal numero di protocollo.

L'Amministrazione comunale si riserva di non assegnare il posto d'ormeggio temporaneo in caso di eventi speciali, eccezionali e per emergenze di gestione della DARSENA.

Constatata la disponibilità per il posto d'ormeggio nel periodo richiesto o per parte di esso, l'Ufficio competente provvederà a darne comunicazione all'interessato inviando una nota nella quale sono indicate le modalità di pagamento nonché il termine entro il quale dovrà pervenire l'attestazione di avvenuto pagamento.

Il canone giornaliero dovuto è pari al 5% del canone d'ormeggio annuale, quantificato con le modalità indicate al successivo art. 10, e comunque non inferiore a € 20,00.= giornalieri.

Il canone concessorio corrisposto è riferito unicamente all'occupazione dello spazio acqueo assegnato e non comporta alcun diritto alla fornitura di beni e servizi comunque denominati.

Non è prevista altresì la custodia dell'unità di navigazione e/o quella delle cose in essa contenute.

Qualora la suddetta occupazione dovesse in qualche modo essere ritenuta ostativa alla navigazione del bacino o del Naviglio, sarà revocata/sospesa ai sensi dell'art. 20.1.

ART. 10 - Concessioni d'ormeggio

Le concessioni di ormeggio di durata superiore a 10 giorni sono rilasciate a seguito di procedure di gara pubblica disciplinate da apposito bando di gara, predisposto ai sensi della vigente normativa regionale in materia e secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento.

Il bando ad evidenza pubblica contiene i seguenti elementi minimi:

- il contingente degli spazi acquei da assegnare con l'indicazione delle zone di destinazione;
- durata della concessione;
- canone di ormeggio;
- modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- i criteri, le procedure di assegnazione degli spazi acquei e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve di spazi acquei;
- condizioni di partecipazione;
- procedure di ricorso.

Il canone è calcolato in riferimento allo spazio occupato "lunghezza per larghezza fuori tutto" dell'unità di navigazione ed è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nella tabella A di cui all'Allegato II del Regolamento Regionale 27.10.2015 n. 9 e s.m.i, con la maggiorazione massima del 30% prevista dalla convenzione sottoscritta in data 27.05.2003 tra Regione Lombardia e il Comune di Milano.

Le misure unitarie dei canoni indicate nella tabella A sono aggiornate annualmente in base all'indice ISTAT pubblicato con provvedimento della Direzione Regionale Generale competente.

Qualora la suddetta occupazione dovesse in qualche modo essere ritenuta ostativa alla navigazione del bacino o del Naviglio, sarà revocata/sospesa ai sensi dell'art. 20.1.

ART. 11 - Norme generali d'ormeggio

Fatta salva l'applicazione della normativa regionale e statale vigente in materia, si richiamano di seguito le principali norme d'ormeggio:

1. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
2. Lo scafo deve essere mantenuto in buono stato d'uso con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana;
3. In caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il concessionario deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti opportuni per contenere e limitare il danno;
4. Ogni concessionario deve controllare, prima dell'ormeggio, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
5. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle leggi e ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
6. Manleva in favore dell'Amministrazione Comunale con riguardo a ogni responsabilità per danni a persone o cose provocati dall'unità di navigazione.
7. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il subingresso automatico nella concessione né il diritto d'occupazione del posto di ormeggio;

E' inoltre vietato, pena la decadenza della concessione:

- a) l'utilizzo di unità di navigazione come residenza o per lo svolgimento di attività commerciale, professionale e artigianale, o attività di promozione commerciale o pubblicitaria;
- b) la permanenza stabile e il pernottamento di persone sull'unità di navigazione;
- c) la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, del posto d'ormeggio assegnato;
- d) l'ormeggio, anche temporaneo, di unità di navigazione diversa da quella indicata nell'atto concessorio;
- e) lo scambio di posto d'ormeggio tra assegnatari senza formale autorizzazione;
- f) l'ormeggio dell'unità di navigazione oltre i limiti della concessione, occupando anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO

ART. 12 - Domanda di concessione e ormeggio

Per le concessioni di durata superiore a **10** (dieci) giorni e per le concessioni di ormeggio superiori a **10** (dieci) giorni, le modalità di presentazione delle istanze sono indicate nello specifico bando di gara.

Per le concessioni di durata fino a **10** (dieci) giorni e per le concessioni di ormeggio di durata fino a **10** (dieci) giorni le relative istanze – in marca da bollo – devono pervenire compilate in

ogni sua parte e complete di ogni allegato richiesto, utilizzando l'apposita modulistica contenente i seguenti elementi essenziali:

- per le persone fisiche o impresa individuale, le generalità del richiedente, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
- per richiedenti diversi da persona fisica, la denominazione o ragione sociale, sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- la durata della concessione richiesta, indicando il giorno di inizio e fine;
- la destinazione d'utilizzo prevista e i mezzi/manufatti con cui s'intende occupare;
- documentazione fotografica e planimetria in scala 1:100/1:500 con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di concessione e relative misure dell'occupazione;
- dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni vigenti attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione o non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della Legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
- fotocopia di un valido documento di identità.

Per le istanze inerenti le concessioni di ormeggio devono essere allegati:

- fotografie a colori dell'unità di navigazione e nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile;
- fotocopia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 (natanti non muniti di marcatura CE), o del certificato d'immatricolazione;
- fotocopia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
- fotocopia della polizza assicurativa per responsabilità civile dell'unità di navigazione o del motore, estesa per le unità dotate di motore alla copertura per la responsabilità derivante da incendio contro terzi;
- per le unità di navigazione ad uso professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;
- per i natanti da diporto immatricolati: copia della licenza di abilitazione alla navigazione;

Per le istanze inerenti le manifestazioni/eventi deve essere allegata adeguata planimetria in scala con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di concessione e relative misure dell'occupazione in modo che sia esattamente individuabile. Deve inoltre essere allegato rendering esaustivo presentato dai soggetti proponenti o mediante altra modalità adeguata a garantire una strutturata visione progettuale delle operazioni.

Il concessionario dovrà allegare alla domanda copia di polizza assicurativa a copertura di danni da riversamento di idrocarburi o, alternativamente, dichiarazione sottoscritta che ne esclude espressamente l'uso.

ART. 13 - Improcedibilità

Le istanze con dati incompleti e carenti della documentazione richiesta comportano l'improcedibilità.

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza di elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

ART. 14 - Rapporto concessorio

L'istruttoria avviata a seguito di istanza si conclude con provvedimento espresso:

- in caso di esito negativo, l'atto di diniego all'istanza di concessione dovrà contenere le relative motivazioni;
- in caso di esito positivo il rapporto concessorio si perfezionerà e diverrà efficace mediante il rilascio del provvedimento di concessione e con la sottoscrizione del disciplinare (parte integrante e sostanziale della concessione) da parte del concessionario.

Il rapporto concessorio non può essere perfezionato se non vengono prestate le garanzie previste dall'art. 17 ed effettuato il pagamento anticipato dei previsti corrispettivi concessori.

All'assegnatario dell'ormeggio viene rilasciato apposito contrassegno con progressiva numerica che deve essere posto in evidenza sull'unità di navigazione ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2015.

Il Concessionario esercita direttamente la concessione.

ART. 15 - Disciplinare concessorio

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia, i principali contenuti del disciplinare concessorio sono i seguenti:

- a) i dati del concessionario, inclusa la indicazione del legale rappresentante e del domicilio eletto ai fini del rapporto concessorio;
- b) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- c) lo scopo e la durata della concessione;
- d) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- e) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti.

ART. 16 - Oneri fiscali e spese

Gli oneri fiscali e le spese relative alla concessione sono interamente a carico del concessionario.

ART. 17 - Deposito cauzionale

- 1) A garanzia degli obblighi assunti con l'atto di concessione, il Concessionario è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% del canone dovuto e comunque non inferiore a € 500,00, salvo quanto previsto al successivo punto 6);
- 2) Per le concessioni di durata da uno a quindici anni il deposito cauzionale è pari ad una annualità; per durate superiori è pari a due annualità;
- 3) E' fatta salva, in ogni caso, una diversa determinazione del deposito cauzionale in relazione a specifiche tipologie di occupazione che potrebbero comportare il rischio di maggiori danni al bene demaniale; in tali casi il deposito è determinato a discrezione dell'Amministrazione in base alle indicazioni fornite dai competenti Uffici comunali.
- 4) Il deposito cauzionale sarà incamerato, salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti importi:
 - intero importo quantificato ai punti 1) e 2) del presente articolo in caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi concessori;
 - importo pari al valore dei danni arrecati al bene demaniale così come determinati dai competenti Uffici comunali.

E' salvo, in ogni caso, l'obbligo della immediata ricostituzione, pena la decadenza della concessione.

- 5) Lo svincolo della cauzione è autorizzata al momento della riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario per cessazione della concessione o per revoca della stessa, previa positiva verifica dell'adempimento di ogni obbligo derivante dalla concessione medesima.
- 6) Per le sole concessioni di ormeggio temporaneo di cui all'art. 9, il deposito cauzionale non è richiesto.

ART. 18 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario dovrà tenere sollevato ed indenne il Comune di Milano da ogni responsabilità per i danni di qualsiasi natura a persone e cose derivanti nell'esercizio della concessione e da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Il concessionario si obbliga a risarcire il Comune di Milano e/o i suoi aventi causa e/o terzi per eventuali danni arrecati al bene demaniale, cose e persone provocati nell'esercizio della concessione e per ogni altro eventuale utilizzo improprio dell'area demaniale.

ART. 19 - Decadenza dalla concessione

Il concessionario è dichiarato decaduto oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli precedenti e successivi, altresì nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia (Codice della Navigazione, Regolamento per la navigazione interna, da leggi o regolamenti speciali) o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
- c) il mancato pagamento del canone ovvero per suo pagamento parziale o mancato pagamento nel termine stabilito;
- d) mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;
- e) per non uso continuato della concessione o per cattivo uso ivi compreso il danneggiamento delle infrastrutture portuali;
- f) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- g) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

Nei casi di cui alle lettere da b) ad f), previa diffida è accordato al concessionario un termine entro il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale è dichiarata la decadenza.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

ART. 20 - Revoca, sospensione della concessione

In qualsiasi momento, accertata la sussistenza di specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o di altre ragioni di interesse pubblico, le concessioni saranno modificate, sospese o revocate.

In ogni caso non sarà corrisposto alcun indennizzo.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione.

La sospensione temporanea dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

ART. 21 - Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate in assenza di titolo concessorio sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.

Salvo i casi di cui alla lettera b) del comma precedente, l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- 1) Per occupazioni inferiori all'anno:
 - a. un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 40% (quaranta per cento);
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54 comma 2 della Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 da euro 60,00 ad euro 600,00 con pagamento in misura ridotta di € 350,00.=.
- 2) Per occupazioni abusive eccedenti l'anno solare, gli indennizzi e le sanzioni amministrative disciplinati dall'art 53 e 54 della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 22 - Manifestazioni nautiche e gare

Le manifestazioni nautiche e le gare sono autorizzate qualora non costituiscano pericolo alla navigazione.

Sono escluse le gare nautiche di velocità con qualsiasi unità di navigazione a motore.

L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

ART. 23 - Esercizio della pesca

La pesca in DARSENA è esercitabile nei limiti definiti dalla normativa regionale e relativi strumenti che regolano la pianificazione delle attività di gestione della fauna ittica.

L'esercizio della pesca è consentita lungo tutta la sponda della DARSENA lato d'Annunzio.

L'attività di pesca deve essere esercitata senza creare intralcio alle unità di navigazione, al passaggio pedonale e alle attività presenti.

Il Comune di Milano declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che possano accadere nell'ambito dell'esercizio della pesca.

ART. 24 - Balneazione

La balneazione e le attività subacquee sono vietati, salvo espressa deroga nell'ambito di manifestazioni/eventi autorizzati.

ART. 25 - Autorizzazione per carico, scarico di merci e materiali

Il carico e lo scarico delle merci e dei materiali sono consentiti, senza preventiva domanda, ai soli concessionari e limitatamente alle esigenze di esercizio della concessione. Rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale disciplinare le modalità e gli orari.

Al di fuori del caso di cui al comma precedente le operazioni di carico/scarico devono essere formalmente richieste al Comune e da questi formalmente autorizzate/e con atto nel quale sono indicati:

- 1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
- 2) la specie dei materiali o delle merci;
- 3) la durata dell'utilizzazione;
- 4) le altre eventuali condizioni a tutela dell'incolumità e della sicurezza.

TITOLO V NAVIGAZIONE

ART. 26 - Disposizioni in materia di navigazione

Le unità di navigazione a motore che navigano sulla superficie d'acqua della DARSENA sono tenute alla osservanza delle norme generali statali e regionali vigenti in materia.

Sono ammesse alla navigazione le unità di navigazione rispondenti ad entrambi i seguenti requisiti:

- unità in possesso di regolare concessione per l'ormeggio sull'idrovia o su idrovie direttamente collegate, fatto salvo l'impiego di unità immediatamente alate al termine dell'utilizzo.
- unità conformi alle tipologie e caratteristiche indicate dalla vigente normativa regionale in materia di Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate.

Dopo il tramonto e prima del sorgere del sole la navigazione è consentita esclusivamente alle unità di navigazione a motore per trasporto passeggeri e alle unità a remi utilizzate per allenamento sportivo effettuato da atleti tesserati ad associazioni riconosciute, purché dotate dei dispositivi luminosi prescritti dalla normativa e sussistano le necessarie condizioni di navigabilità, sicurezza e visibilità.

La velocità di circolazione delle unità di navigazione non deve costituire pericolo per le persone, per le altre unità di navigazione e per i manufatti idraulici e le strutture per la navigazione della via navigabile. A tal fine si devono tenere in conto la manovrabilità dell'unità di navigazione, con particolare riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, la distanza necessaria per l'arresto del mezzo, la densità del traffico, la visibilità, nonché lo stato del canale e della via navigabile.

In ogni caso la velocità di circolazione deve essere moderata affinché il transito dell'unità di navigazione non generi un'onda superiore al franco tra il battente idrico e l'altezza della sponda e non determini la fuoriuscita di acqua dall'alveo del canale.

La produzione del moto ondoso e lo spostamento d'acqua deve essere limitato anche nelle manovre di sorpasso, incrocio e virata, a salvaguardia della sicurezza delle persone, delle altre unità, anche in stazionamento, e delle opere idrauliche.

Le unità di navigazione a motore devono essere dotate di idonei sistemi di ritenuta dei liquidi oleosi e raccolta rifiuti da destinare a idonee strutture di raccolta.

E' fatto obbligo per tutte le unità di navigazione di avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ad eccezione della pratica sportiva effettuata da atleti tesserati ad associazioni riconosciute, è fatto obbligo a tutte le persone a bordo delle unità di navigazione a remi di indossare i dispositivi individuali di salvataggio.

L'ormeggio e lo stazionamento delle unità di navigazione sono consentiti solo nei luoghi individuati a tali fini, secondo quanto disposto dagli atti concessori.

Il varo e l'alaggio delle unità di navigazione è consentito unicamente nello scivolo presente nella sponda meridionale lato di Via Gorizia.

L'approdo è consentito, per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri, nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza ed accessibilità.

Il Comune di Milano declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che possano accadere nell'ambito delle operazioni sopraccitate.

ART. 27 - Precedenze

Nell'effettuazione di manovre, hanno sempre la precedenza sulle altre unità di navigazione, nel seguente ordine:

- a) le unità di soccorso e vigilanza in servizio;
- b) le unità che effettuano trasporto pubblico di passeggeri;
- c) le unità di servizio dell'autorità competente.

In fase di incrocio le unità di navigazione in favore di corrente hanno la precedenza sulle unità contro corrente.

Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, le unità di navigazione che escono dal bacino della DARSENA accingendosi ad impegnare lo spazio acqueo del Naviglio Grande, sottostante il "ponte dello Scodellino", o del Naviglio di Pavia, sottostante il "ponte del Trofeo", devono attendere il completamento delle manovre di transito sotto i citati ponti da parte delle unità di navigazione provenienti in senso contrario.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 28 - Vigilanza

Il Comune di Milano vigila sul rispetto delle norme del presente regolamento, di quelle regionali e statali, nonché di provvedimenti comunali in materia, applicando al trasgressore nel caso di violazioni le sanzioni previste dal presente regolamento, dalle normative regionali e statali, nonché dai restanti regolamenti comunali vigenti e applicabili a tutto il territorio comunale, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

L'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sarà svolto dai competenti agenti addetti alla vigilanza o di altri soggetti deputati al controllo, ferma la competenza degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali.

ART. 29 - Disposizioni finali


Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione, esecutiva nelle forme di legge.

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si applica il Codice della navigazione, la relativa disciplina attuativa, il Regolamento della Navigazione Interna, la normativa regionale ed i Regolamenti Comunali vigenti in materia.

La disciplina del presente regolamento non è vincolante per le iniziative deliberate dal Comune di Milano, ancorché realizzate da soggetti terzi, fatto salvo comunque il rispetto delle norme di legge in materia.

Le concessioni assentite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro naturale scadenza.

Planimetria A



Planimetria B

